

**VERSIONE CONSOLIDATA DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 257 DEL 1° AGOSTO
2018, COME MODIFICATO DAL D.M. 242 DEL 25 NOVEMBRE 2020**

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto “Trasparenza”, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, promuove un maggiore livello di trasparenza nei processi decisionali di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto individua le modalità con cui i decisori pubblici interni al Ministero si relazionano ai portatori di interessi organizzati mediante la registrazione degli incontri intercorsi e del materiale trasmesso.
3. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a) per “**decisori pubblici interni al Ministero**” il **Ministro, i Sottosegretari, i titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, anche con funzioni vicarie, i consiglieri, anche a titolo gratuito, del Ministro e del Sottosegretario, gli esperti e i collaboratori di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, i dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Ministero ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale con funzioni di capo o responsabile della segreteria dei Capi dipartimento e dei direttori generali, il personale cui sono assegnati dal dirigente generale compiti o funzioni di coordinamento di divisioni e il personale destinatario di delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**”;
 - b) per “portatori di interessi” i rappresentati di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di associazioni anche non riconosciute, di fondazioni, di comitati di cittadini, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza.
- 3-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai componenti, anche con funzioni di presidente o coordinatore, della Commissione tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNIEC di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC di cui all’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché di qualsiasi altro comitato, commissione, organismo comunque denominato, ivi compresi gli osservatori ambientali di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, istituito o costituito con decreto del Ministro, del Sottosegretario, del Capo di Gabinetto, di un Capo dipartimento o di un Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

Art. 2

(Agenda pubblica degli incontri con i portatori di pubblici interessi)

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, a partire dal 1 settembre 2018 i decisori pubblici interni al Ministero redigono l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi (di seguito "Agenda").
2. **L'Agenda è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) allegata al presente decreto e con le modalità esemplificative riportate nella scheda B) allegata al presente decreto, in ordine cronologico ed in modo da consentire un facile accesso alle informazioni incluse.”;**
- 2-bis. **L'Agenda è pubblicata nella pagina internet del Ministero in cui sono riportati i dati di contatto del decisore pubblico, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è aggiornata:**
 - a) **a cadenza settimanale dal Ministro, dai Sottosegretari, dai titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, anche con funzioni vicarie, dai consiglieri, anche a titolo gratuito, del Ministro e del Sottosegretario, nonché dagli esperti e collaboratori di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019;**
 - b) **ogni due settimane, dai Capi Dipartimento, dai dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello generale e dai rispettivi capi delle segreterie;**
 - c) **a cadenza mensile, dai dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello non generale, nonché dagli altri decisori pubblici cui questo decreto si applica.”.**
3. L'agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, la natura e la finalità dell'incontro, nonché la documentazione eventualmente consegnata. In particolare, secondo la scheda allegata al presente decreto e di cui è parte integrante (di seguito "Scheda A"), l'agenda riporta puntualmente:
 - a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
 - b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
 - c) oggetto dell'incontro;
 - d) partecipanti all'incontro;
 - e) documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.
4. Le strutture di supporto del decisore pubblico interessato curano la tenuta dell'Agenda, verificano la completezza delle informazioni fornite e assicurano la pronta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 nella sezione dedicata del sito internet istituzionale e, comunque, **secondo la tempistica non derogabile di cui al comma 2 del presente articolo.**
5. Le medesime strutture di cui al comma 4 comunicano ai soggetti che richiedono l'incontro il contenuto del presente decreto e i relativi obblighi di trasparenza. Tali soggetti, accettando l'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni di cui alla scheda A allegata al presente decreto, autorizzando al relativo trattamento dei dati.

Articolo 2-bis

(Vigilanza e controllo)

- 1. Al fine di assicurare la puntuale e corretta attuazione del presente decreto, i vertici degli uffici di diretta collaborazione nonché i capi dipartimento, i direttori generali, il presidente o il coordinatore delle commissioni, dei gruppi di lavoro, dei comitati, degli osservatori comunque denominati, individuano, con proprio atto e con riferimento agli incontri posti in essere dal proprio ufficio o organismo, un responsabile dell'Agenda trasparente cui spetta il compito di monitorare lo stato di attuazione del presente decreto anche a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito RCPT, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.**
- 2. Il responsabile dell'Agenda di cui al comma 1 provvede a verificare il puntuale rispetto degli adempimenti di cui al presente decreto, segnalando al proprio superiore ogni eventuale parziale o erronea attuazione e, in caso di persistente e reiterata violazione, dandone comunicazione al RCPT per l'avvio procedimento di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto ministeriale 30 ottobre 2020 n. 223 recante "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente" con riferimento esclusivamente ai decisori pubblici cui l'obbligo si applica ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 223 del 2020".**
- 3. L'eventuale mancato o parziale adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al presente decreto costituisce elemento valutativo rilevante anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Articolo 3

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono direttiva generale per gli enti e le società vigilate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai contatti intercorsi con i rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici statali e territoriali, i rappresentanti di partiti e movimenti politici, nonché i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.
3. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Sergio Costa